

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## PRINCIPI CONTABILI

Debiti



Agosto 2014



## **PRESENTAZIONE**

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

## OIC 19 DEBITI - INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 19, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. In particolare, nella nuova versione il principio tratta esclusivamente la tematica dei debiti, mentre la disciplina relativa ai fondi e al TFR è ora inclusa nel nuovo OIC 31 "*Fondi rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto*".
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 19 (nella versione rivista del 13 luglio 2005) si è provveduto a:
  - con riferimento ai debiti commerciali, rivedere la disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi;
  - fornire ulteriori indicazioni circa il contenuto delle voci D3 "*debiti verso soci per finanziamenti*" e D11 "*debiti verso controllanti*";
  - introdurre delle previsioni specifiche con riferimento al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate, dei debiti soggetti a condizioni sospensive e dei prestiti obbligazionari subordinati.
3. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 si rilevano le seguenti differenze:
  - è stata rivista la definizione di debito specificando che i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data stabilita;
  - si è precisato che nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine;
  - nel caso di scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo d'acquisto del bene o del servizio, si è previsto che quando non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine del bene/servizio e qualora si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzato il debito ad un tasso di interesse per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari;
  - è stata eliminata la parte riguardante i debiti per associazione in partecipazione.

## INDICE

<b>FINALITÀ DEL PRINCIPIO</b> .....	1
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	2-3
<b>DEFINIZIONI</b> .....	4-6
<b>CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI</b> .....	7-28
Il contenuto delle singole voci di debito.....	12-23
Altri aspetti legati alla classificazione dei debiti.....	24-28
<b>RILEVAZIONE INIZIALE</b> .....	29-38
<b>SCORPORO DI INTERESSI PASSIVI IMPLICITI</b> .....	39-55
Scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o servizi.....	39-49
Debiti finanziari a medio e lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi.....	50-51
Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti.....	52-54
Debiti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni.....	55
<b>VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE</b> .....	56-89
Prestiti obbligazionari.....	57-80
Debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche e debiti verso altri finanziatori.....	81
Debiti verso fornitori.....	82
Altri debiti.....	83-89
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA DEI DEBITI</b> .....	90-91
<b>CASI PARTICOLARI</b> .....	92-94
<b>NOTA INTEGRATIVA</b> .....	95-96
<b>DATA DI ENTRATA IN VIGORE</b> .....	97
<b>APPENDICE A – I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA</b>	

## FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di debito, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.  
Le principali tipologie di debiti disciplinate in specifici principi sono le seguenti:
  - debiti oggetto di operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione (OIC 6 “*Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*”);
  - debiti derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*”);
  - debiti impliciti derivanti da contratti di leasing finanziario (OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*”);
  - debiti derivanti da operazioni di *cash pooling* (OIC 14 “*Disponibilità liquide*”);
  - debiti tributari (OIC 25 “*Imposte sul reddito*”);
  - debiti derivanti da operazioni in valuta (OIC 26 “*Operazioni, attività e poste in valuta*”).

## DEFINIZIONI

4. I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data stabilita. I debiti derivano generalmente dall’acquisto di prodotti, merci e servizi; essi comprendono anche gli ammontari che devono essere pagati per il personale, per le imposte, per le *royalty*, per i dividendi, per l’acquisizione di finanziamenti ed altri.
5. I debiti differiscono dai fondi per rischi e per oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio.
6. I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività. Il trattamento contabile degli impegni è disciplinato dal principio contabile OIC 22 “*Conti d’ordine*”.

## CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

7. L'articolo 2424 del codice civile prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D "*Debiti*", con la seguente classificazione:
  1. *obbligazioni*;
  2. *obbligazioni convertibili*;
  3. *debiti verso soci per finanziamenti*;
  4. *debiti verso banche*;
  5. *debiti verso altri finanziatori*;
  6. *acconti*;
  7. *debiti verso fornitori*;
  8. *debiti rappresentati da titoli di credito*;
  9. *debiti verso imprese controllate*;
  10. *debiti verso imprese collegate*;
  11. *debiti verso controllanti*;
  12. *debiti tributari*;
  13. *debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale*;
  14. *altri debiti*.
8. L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che "*Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.*".
9. L'articolo 2424 codice civile richiede la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, dell'importo esigibile entro ed oltre l'esercizio successivo.
10. La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l'esercizio successivo è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.
11. Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Sulla rinegoziazione del debito si veda anche OIC 6 "*Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*".

## Il contenuto delle singole voci di debito

12. Obbligazioni e obbligazioni convertibili. Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente le obbligazioni e le obbligazioni convertibili in azioni. Le obbligazioni possono essere emesse a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate.
13. Debiti verso soci per finanziamenti. La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto.  
Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.
14. Debiti verso banche. La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro veste tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.
15. Debiti verso altri finanziatori. Nella voce D5 sono iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, enti creditizi, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce possono essere ricompresi:
  - i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;
  - i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di *factoring*);
  - le polizze di credito commerciale (*commercial papers*).
16. Acconti. La voce D6 accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
17. Debiti verso fornitori. La voce D7 accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi. La voce accoglie anche i debiti per fatture da ricevere nella misura in cui i relativi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà dei beni sono stati trasferiti, ovvero i servizi sono stati resi. I debiti verso i fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10 e D11.
18. Debiti rappresentati da titoli di credito. La voce D8 rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.  
Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche ed altri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendesse necessario smobilizzare i propri crediti. Pertanto, l'emissione di cambiali a garanzia non richiede una loro rilevazione nello stato patrimoniale passivo, onde evitare una duplicazione dello stesso debito,



essendo la sottostante passività già rilevata in un'altra voce del passivo, in relazione alla sua relativa natura.

19. Debiti verso imprese controllate, collegate o controllanti. Le voci D9, D10 e D11 accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti, come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile. Tali debiti hanno indicazione separata nello schema di bilancio sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti. La voce D11 accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.
20. I debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti, sono rilevati nella voce D14 "altri debiti", con separata evidenza se di importo rilevante.
21. Debiti tributari. La voce D12 accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. Le passività per imposte probabili, aventi ammontari o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari sono iscritte nella voce B2 "Fondi per imposte, anche differite".
22. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale. La voce D13 accoglie i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, derivanti da: i) norme di legge; ii) contratto collettivo di lavoro; iii) accordi integrativi locali o aziendali. Sono inclusi in questa voce anche gli importi dei contributi sociali trattenuti a carico dei dipendenti.
23. Altri debiti. La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce sono ricompresi i debiti nei confronti di amministratori e sindaci per emolumenti, di soci per dividendi ed altri titoli, di obbligazionisti per interessi maturati e per obbligazioni estratte. La voce D14 accoglie altresì: i) i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, maturate ma non ancora corrisposte; ii) i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive; iii) i debiti derivanti da depositi per imballaggi a rendere; e iv) i debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni o rendere servizi.

#### **Altri aspetti legati alla classificazione dei debiti**

24. Altri aspetti che possono assumere rilievo ai fini della classificazione in bilancio dei debiti sono: i) la compensazione e ii) il prefinanziamento.
25. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2423-ter, comma 6, è vietata la compensazione tra partite. Pertanto, i debiti verso i propri debitori sono rilevati tra le passività. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).

26. Con riguardo al prefinanziamento, un prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l'esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.) esperite le quali l'Istituto finanziatore effettua l'erogazione del mutuo, e
  - dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'istituto che effettua il finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dall'impresa al tempo in cui ha ricevuto il mutuo.
27. Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
28. L'articolo 2435-bis codice civile, che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che *“lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Inoltre, lo stesso articolo prevede che la voce E *“Ratei e i risconti”* può essere compresa nella voce D *“Debiti”*. Pertanto, i debiti ed i ratei e risconti passivi possono essere esposti nel passivo dello stato patrimoniale nel loro complesso come unica voce. In ogni caso, occorre separatamente indicare gli importi dei debiti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.

## **RILEVAZIONE INIZIALE**

29. I principi generali sottesi alla rilevazione iniziale dei debiti sono i seguenti:
- i debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata;
  - i debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. Per i debiti finanziari, generalmente, tale momento coincide con l'erogazione dei finanziamenti.

Al momento della rilevazione iniziale di un debito commerciale, è necessario effettuare lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d'acquisto del bene o servizio (cfr. paragrafi 39-49).

30. Gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali sono capitalizzati nella voce BI7 (*altre immobilizzazioni immateriali*). Le condizioni per la

capitalizzazione di tali oneri e le relative modalità di ammortamento sono disciplinate dall'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

31. I prestiti obbligazionari sono rilevati al momento della loro sottoscrizione, con riferimento sia alle emissioni di obbligazioni ordinarie sia di obbligazioni convertibili. Le obbligazioni ordinarie e le obbligazioni convertibili in azioni sono iscritte inizialmente al loro valore nominale. L'emissione di obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggi o disaggi.
32. I debiti verso soci per finanziamenti, verso banche e altri finanziatori sono iscritti al momento dell'utilizzazione della linea di credito o dell'erogazione dei fondi.
33. I debiti verso fornitori, originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Di solito, per i beni acquistati (magazzino ed immobilizzazioni), detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore. Se il titolo di proprietà è trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia, come nel caso di vendita con patto di riservato dominio, ovvero se il possesso è del venditore per richiesta dell'acquirente, il debito è iscritto in bilancio in quanto di solito in tali casi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti all'acquirente. Normalmente il debito è iscritto in bilancio anche per i beni ricevuti soggetti a collaudo od installazione. Nel caso di beni ricevuti in deposito o custodia, la rilevazione è invece effettuata nei conti d'ordine o nella nota integrativa.
34. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata.
35. Gli acconti e i depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e fornitura di servizi sono rilevati al momento dell'incasso e iscritti tra i debiti dello stato patrimoniale alla voce D6 "acconti", fino al momento in cui la vendita o la prestazione è effettuata e contabilizzata.
36. Gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi, prima del verificarsi delle condizioni indicate ai paragrafi 33 e 34, sono rilevati:
  - a) se riferiti a beni, come acconti tra le immobilizzazioni immateriali o materiali rispettivamente nelle voci BI6 "immobilizzazioni in corso e acconti" e BII5 "immobilizzazioni in corso e acconti" ovvero tra le rimanenze nella voce CI5 "acconti";
  - b) se riferiti a servizi, come acconti tra i crediti, alla voce CII5 "verso altri".I crediti per acconti verso fornitori o altri non possono essere compensati con i debiti verso gli stessi, salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti e sono indicati fra le attività. La contabilizzazione degli acconti ed anticipi per lavori su ordinazione è disciplinata nell'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione".
37. I debiti tributari per le singole imposte, dirette ed indirette, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest'ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti alla voce CII 4-bis "crediti tributari". La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni vigenti.

38. I debiti che sorgono per il pagamento di stipendi e ritenute, di contributi sociali, ecc. sono rilevati secondo la loro competenza temporale, indipendentemente dalla loro regolamentazione finanziaria. I debiti derivanti da provvigioni e *royalty* su vendite sono rilevati contestualmente al maturare dei relativi ricavi.

## **SCORPORO DI INTERESSI PASSIVI IMPLICITI**

### **Scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o servizi**

39. I debiti commerciali che originano dall'acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi costi. Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a termine a fronte dell'acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine.
40. In alcuni casi, nei debiti a medio - lungo termine, gli interessi per la dilazione sono contrattualmente esplicitati; essi possono rispecchiare o non rispecchiare quelli di finanziamenti disponibili sul mercato con le medesime caratteristiche.  
In altri casi, invece, i debiti a medio - lungo termine non hanno un interesse contrattualmente esplicitato; tuttavia, si deve ritenere che essi contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato stabilito o evidenziato dalle parti. In questi casi, il valore nominale del debito incorpora anche il corrispettivo per la remunerazione della dilazione concessa; conseguentemente il valore nominale del debito si ritiene significativamente più elevato del prezzo di mercato del bene/servizio con pagamento a breve termine.
41. Nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo (inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine), del principio della competenza e del principio della prudenza, al momento della rilevazione iniziale del debito, si effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o prestazione di servizi.  
Lo scorporo degli interessi passivi impliciti è effettuato quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;
  - b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi.
42. I debiti commerciali si rilevano al loro valore nominale. In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:
- il costo relativo all'acquisto del bene o alla prestazione del servizio;
  - gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.
43. L'ammontare del costo relativo all'acquisto del bene o alla prestazione del servizio è rappresentato dal prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. Al fine di individuare il prezzo di mercato a breve termine si rende necessario acquisire tutte le informazioni ottenibili dallo stesso fornitore, ovvero, ove queste non fossero disponibili (caso

raro, se non remoto) quelle rilevabili da altre fonti (ad esempio, da fornitori di beni simili). Il prezzo di mercato del bene a breve termine è appropriatamente documentato e tale documentazione costituisce parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni. Se non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è determinato attualizzando il debito ad un tasso di interesse in linea con quello che sarebbe stato praticato per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari.

44. L'ammontare degli interessi passivi impliciti si ricava per differenza tra il valore nominale del debito e l'ammontare del prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio; esso è rilevato inizialmente tra i risconti attivi.
45. Gli interessi passivi scorporati ed il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del debito e non sono rimisurati successivamente.
46. L'ammontare degli interessi passivi scorporati è riconosciuto sulla durata del debito. L'interesse da rilevarsi in ciascun esercizio o frazione dell'esercizio in cui dura il debito è quello maturato in tale periodo. Tale ammontare è ripartito in modo tale che l'interesse sia riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo sino a quando non risulti interamente pagato.
47. Nel caso di interessi passivi esplicitati in linea con i tassi disponibili sul mercato per finanziamenti similari, l'importo della componente finanziaria da scorporare si ricava direttamente dal contratto di compravendita.
48. Una parte dell'interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene nei casi in cui, con i relativi limiti e modalità, la capitalizzazione sia possibile secondo i principi contabili relativi alla valutazione dei beni. Così, per quanto concerne le immobilizzazioni materiali l'impresa può capitalizzare nel costo del bene gli interessi passivi effettivamente sostenuti relativi al periodo di fabbricazione, se esistono le condizioni previste dall'OIC 16 "*Immobilizzazioni materiali*".
49. Lo scorporo degli interessi passivi inclusi nel costo d'acquisto di beni o servizi non si applica in questi casi:
  - agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro;
  - ai debiti che hanno un tasso d'interesse basso quando vi sono garanzie o cauzioni ricevute da terzi o specifiche norme di legge.

#### **Debiti finanziari a medio e lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi**

50. I debiti finanziari esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio e lungo termine), che non comportano il pagamento di interessi o che comportano il pagamento di interessi sensibilmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Tali debiti, non derivando da operazioni di scambio di beni o servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il costo relativo all'acquisto del bene/servizio e gli interessi passivi impliciti.
51. Per tutti i debiti finanziari a medio o lungo termine, il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente nel conto economico. Tuttavia, ove rilevante, l'ammontare degli interessi passivi impliciti è indicato nella nota integrativa.

### **Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti**

52. Nel caso di una dilazione non onerosa o parzialmente onerosa dei termini di pagamento di un debito, da breve a medio o lungo termine, derivante dalla cessione di beni o servizi, il beneficio dell'allungamento dei termini non determinando una riduzione del debito è riconosciuto solo indirettamente, non facendo gravare oneri finanziari impliciti durante il periodo della dilazione. Detta contabilizzazione viene applicata in quanto si presume che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.
53. Nel caso di un cambiamento di termine di pagamento di un debito derivante da finanziamento da breve a medio o lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interessi è scorporata, in quanto il beneficio è rilevato, per il principio della competenza, durante il periodo di durata del prestito.
54. I cambiamenti significativi dei termini di pagamento dei debiti sono indicati nella nota integrativa. La contabilizzazione delle operazioni di rinegoziazione del debito è disciplinata nell'OIC 6 "*Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio*".

### **Debiti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni**

55. Le operazioni da cui originano debiti di natura finanziaria non possono essere considerate separatamente se fanno parte di più complesse operazioni. Ad esempio, l'acquirente di un bene con pagamento a breve ad un prezzo superiore al valore di mercato a breve, il quale riceve (dallo stesso fornitore o società finanziaria allo stesso correlata) un prestito senza interessi o con un interesse notevolmente basso per l'acquisizione di quel bene, non può considerare le due operazioni separatamente. Il maggior costo del bene rispetto al mercato rappresenta l'interesse attribuibile al prestito.

### **VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE**

56. Il principio generale per la valutazione dei debiti prevede che essi siano esposti in bilancio al loro valore nominale. Di seguito sono indicate le peculiarità relative alla valutazione successiva delle principali tipologie di debito.

#### **Prestiti obbligazionari**

57. Il debito per obbligazioni emesse è correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale, secondo il piano di rimborso.
58. Le spese di emissione del prestito obbligazionario sono costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società per l'emissione sul mercato del prestito obbligazionario ed includono le spese legali e di altra natura connesse con l'emissione del prestito stesso. Tali costi vanno differiti, cioè sospesi, ed ammortizzati nel periodo di durata del prestito obbligazionario, secondo le modalità di seguito descritte per la rilevazione contabile degli aggi/disaggi. Si tratta infatti di spese sostenute per l'operazione di finanziamento nel suo complesso.

59. Quando una società emette un prestito obbligazionario, il prezzo di emissione può essere stabilito con i seguenti criteri:
- alla pari: il prezzo di emissione coincide con il valore nominale delle obbligazioni;
  - sopra la pari: il prezzo di emissione è superiore al valore nominale delle obbligazioni;
  - sotto la pari: il prezzo di emissione è inferiore al valore nominale delle obbligazioni.
60. *Aggi di emissione.* L'emissione di obbligazioni al di sopra della pari comporta la rilevazione di un aggi di emissione, pari alla differenza tra il prezzo di emissione ed il valore nominale delle obbligazioni. L'emissione di obbligazioni al di sopra della pari (aggi) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito. L'aggi di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni ad un tasso di interesse effettivo minore di quello calcolato sul valore nominale.
61. L'aggi è pertanto parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha la natura di provento finanziario percepito anticipatamente dall'emittente. Tale provento è rilevato tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale, con separata indicazione. Esso è differito ed ammortizzato in base alla durata del prestito. La quota annua di ammortamento dell'aggi, riduce l'entità degli interessi passivi contabilizzati sul prestito da imputare al conto economico dell'esercizio.
62. Il metodo di ammortamento che rispecchia contabilmente la natura dell'operazione è quello mediante il quale viene effettuato il ricalcolo dell'interesse effettivo del prestito; pertanto ogni rata di ammortamento è rideterminata in modo da far gravare sul conto economico un minor onere finanziario in misura proporzionale sul debito residuo. Questo sistema comporta il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso di interesse effettivo per determinarne la quota di competenza. In altri termini, tale metodo ha lo scopo di determinare l'interesse del periodo pari all'interesse ad un tasso effettivo calcolato sul valore nominale del prestito (al lordo del aggi) all'inizio di ciascun periodo.
63. *Disaggi di emissione.* L'emissione di obbligazioni sotto la pari comporta la rilevazione di un disaggio, pari alla differenza tra il prezzo di emissione (inferiore) ed il valore nominale dell'obbligazione. L'emissione di obbligazioni al di sotto della pari (scarto o disaggio) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito. Dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza fra aggi e disaggi di emissione salvo che, in quest'ultimo caso, l'interesse effettivo è superiore a quello nominale. In altre parole, lo scarto o disaggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni ad un interesse effettivo superiore di quello calcolato sul valore nominale. I disaggi di emissione sono differiti inscrendoli tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale, con separata indicazione. Sono accreditati periodicamente al conto economico, secondo le modalità previste precedentemente per gli aggi di emissione.
64. Nel caso di un prestito obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza o di obbligazioni senza cedola (*zero coupon bond*), l'ammortamento dell'aggi/disaggio può essere rilevato a quote costanti lungo la durata del prestito.
65. *Premi su obbligazioni.* Alcuni prestiti obbligazionari prevedono, a scadenze periodiche, l'assegnazione di premi per i possessori di obbligazioni estratte a sorte. L'ammontare di questi premi è un costo aggiuntivo di finanziamento e influisce pertanto sul tasso di interesse effettivo.

Esso è preso in considerazione per determinare l'importo complessivo del disaggio di emissione; in altre parole il costo totale è ripartito su tutta la durata del prestito ed ammortizzato sulla base del debito in essere in ogni periodo. I premi di ammontare non significativo possono essere addebitati direttamente a conto economico.

66. *Obbligazioni convertibili in azioni.* Le obbligazioni convertibili sono iscritte nella voce D2 “*obbligazioni convertibili*” del passivo. All'atto della loro emissione e finché non viene esercitato il diritto di conversione il prestito obbligazionario convertibile è rilevato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione è stornata dal debito per obbligazioni convertibili (voce D2) e rilevato come capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
67. All'atto della conversione, se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni, la differenza che si determina è rilevata alla riserva sovrapprezzo delle azioni. Si noti che il caso inverso (valore nominale delle azioni emesse superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse) non può verificarsi in quanto in contrasto con l'articolo 2346 codice civile che vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
68. Se le obbligazioni convertibili sono state emesse al di sopra della pari, l'aggio di emissione, già rilevato nel passivo dello stato patrimoniale, è accreditato alla riserva sovrapprezzo azioni. Per le obbligazioni rimborsate, l'aggio è accreditato al conto economico fra gli altri proventi finanziari nella voce C16d) “*proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti*”.
69. *Rimborso delle obbligazioni.* Il rimborso di un prestito obbligazionario può avvenire al suo valore nominale o ad importo diverso che può essere predeterminato o variabile in funzione di specifici parametri (vedi prestiti indicizzati ai paragrafi 76-80). Le modalità di rimborso del prestito sono di due tipi: 1) il rimborso alla scadenza naturale del prestito o 2) il rimborso anticipato mediante riacquisto sul mercato.
70. Il rimborso alla scadenza naturale può avvenire o in un'unica soluzione o in modo graduale nel tempo (per estrazione o riduzione del valore nominale di tutte le obbligazioni). L'estrazione rappresenta un piano di rimborso che prevede periodicamente (in genere annualmente) la restituzione del capitale corrispondente ad un determinato numero di obbligazioni estratte. Il valore nominale delle obbligazioni estratte e non ancora presentate per il rimborso, per le quali il diritto di rimborso è ancora valido, è indicato nella voce D14 “*altri debiti*”. Esso rappresenta un debito a breve termine della società nei confronti dei possessori delle obbligazioni estratte.
71. Nel caso in cui la società emittente abbia la facoltà del riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni ed abbia già provveduto, in tutto o in parte, a tale riacquisto, si pone il problema della classificazione e della valutazione di tali obbligazioni.
72. Le obbligazioni proprie acquistate sono iscritte nell'attivo, indipendentemente dal fatto che siano destinate all'annullamento o ad una successiva vendita.
73. La classificazione nello stato patrimoniale delle obbligazioni proprie acquistate dipende dalle prospettive di permanenza, più o meno durevole, nel portafoglio della società. La rilevazione e valutazione di queste obbligazioni è trattata nell'OIC 20 “*Titoli di debito*”.



74. Poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare solo se esse hanno un costo inferiore al loro valore nominale, l'operazione comporta il riconoscimento nel conto economico di un provento finanziario al momento dell'annullamento anticipato del titolo obbligazionario. Il provento, pari alla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie annullate e il costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), è rilevato nel conto economico alla voce C16d) *“proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”*.
75. Nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, l'eventuale valore residuo del disagio non ancora ammortizzato è addebitato al conto economico nella voce C17 *“interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”*, per la parte di obbligazioni annullate. Nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, l'eventuale valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato è rilevato, in contropartita della diminuzione della passività, alla voce C16d) *“proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”* per la parte di obbligazioni annullate.
76. *Obbligazioni indicizzate*. Le obbligazioni, rappresentando titoli di debito generalmente a medio e lungo termine, espongono l'investitore al rischio di perdita di valore in periodi di elevata inflazione, in quanto il rendimento dell'obbligazione e il valore di rimborso possono variare significativamente in funzione delle variazioni del tasso di inflazione. Le forme più ricorrenti di obbligazioni indicizzate sono: i) le obbligazioni a tasso variabile, con rendimento indicizzato in funzione di specifici parametri (ad esempio tasso interbancario, tasso ufficiale di sconto, rendimento di un predeterminato paniere di titoli; ii) le obbligazioni a rimborso indicizzato che assicurano all'investitore un valore di rimborso dell'obbligazione a scadenza, correlato a uno specifico indicatore finanziario; iii) obbligazioni ad indicizzazione mista che comportano diverse combinazioni di meccanismi di variabilità.
77. Come le obbligazioni ordinarie e le obbligazioni convertibili in azioni, le obbligazioni indicizzate sono iscritte inizialmente al loro valore nominale. L'emissione di queste obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggravi o disaggi.
78. Per quanto riguarda le obbligazioni con interesse indicizzato, la valutazione non comporta particolari problematiche. Infatti, la società deve porre particolare attenzione nella contabilizzazione dei ratei di interessi, tenuto conto della periodica variazione nel tasso d'interesse.
79. Le obbligazioni con rimborso del capitale indicizzato richiedono invece, alla chiusura di ciascun esercizio, l'adeguamento del debito residuo in funzione della variazione del parametro di riferimento. Tenuto conto che i parametri stabiliti per l'indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni derivanti dall'indicizzazione (positive e negative) sono rilevate nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C16d) *“proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”* o C17 *“interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”*. Se il parametro utilizzato è invece volatile o aleatorio (ad esempio l'indice di borsa), non si rilevano al conto economico le variazioni positive mentre, per il principio della prudenza, le variazioni negative sono rilevate in un apposito fondo rischi. Le differenze che emergono in sede di rimborso dei prestiti per importi

diversi da quelli contabilizzati sono anch'essi rilevati nel conto economico tra le componenti della gestione finanziaria.

80. Le disposizioni indicate per le obbligazioni indicizzate sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a prestiti, mutui e debiti indicizzati.

#### **Debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche e debiti verso altri finanziatori**

81. I debiti verso soci per finanziamenti, i debiti verso banche e i debiti verso altri finanziatori sono rilevati al loro valore nominale e l'ammontare esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri sono addebitati successivamente a tale data.

#### **Debiti verso fornitori**

82. I debiti verso fornitori sono rilevati al loro valore nominale e, ove applicabile, sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio viene rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

#### **Altri debiti**

83. Per la voce D14 "altri debiti" valgono gli stessi principi enunciati per i debiti in generale.
84. Ferie maturate da dipendenti. I contratti di lavoro collettivi e/o integrativi prevedono per ogni dipendente un certo numero di giorni di ferie per ogni anno lavorativo (o pro-rata). Tali ferie costituiscono un diritto del dipendente che matura gradualmente durante l'esercizio. Il principio della competenza che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio richiede che il costo del personale, inteso nella sua globalità e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito, sia correlato al beneficio che l'impresa ottiene dal sostenimento di detto costo, cioè sia determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali.
85. Ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite. Il debito per ferie maturate dai dipendenti è basato sui seguenti elementi:
- a) il numero dei giorni di ferie maturati a favore del dipendente alla data di bilancio, e
  - b) il costo giornaliero inclusivo della relativa retribuzione lorda e dei contributi sociali a carico dell'impresa.
86. La passività per ferie è correttamente rilevata quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti (inclusiva di eventuali ferie pregresse non godute) alla data

di chiusura del bilancio e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

87. Depositi per imballaggi a rendere. I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti. L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi che non verranno più resi è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti. Il debito si riduce dell'ammontare del deposito non restituito e conseguentemente si riduce la corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi per il loro valore contabile. L'eventuale differenza è imputata al conto economico.
88. Somme trattenute per conto di terzi. Tali somme sono iscritte tra gli altri debiti nel presupposto che entrino nella sfera di disponibilità aziendale. Quando le predette somme comportano la corresponsione di interessi, questi ultimi sono rilevati secondo il principio della competenza.
89. Debiti di beni o servizi. I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni o servizi diversi dalle disponibilità liquide sono esposti al valore di mercato di tali beni o servizi. La situazione può ricorrere in caso di permuta quando l'impresa riceve un bene in un esercizio e consegna l'altro bene in un esercizio successivo. La valutazione è effettuata a ciascuna data di bilancio; le eventuali modifiche ai valori sono imputate al conto economico rispettivamente nelle voci B14 "oneri diversi di gestione" e B7 "per servizi" del conto economico.  
Se il creditore ha l'opzione di ricevere contanti od altre attività, il debito è esposto per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del debitore va utilizzato l'ammontare a seconda della scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.

## ESTINZIONE ANTICIPATA DEI DEBITI

90. Il debito è stornato nel momento di perfezionamento dell'accordo tra le parti, ovvero nel momento in cui si estingue finanziariamente l'obbligazione, se successivo.
91. Nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito e l'esborso complessivo relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari; ciò è valido anche per i debiti di natura commerciale laddove la dilazione a lungo ha comportato la trasformazione del debito commerciale in debito finanziario.

## CASI PARTICOLARI

92. Debiti soggetti a condizioni sospensiva. I debiti soggetti a condizione sospensiva, non essendo ancora certi fino all'avverarsi della condizione, sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione. In nota integrativa si fornisce adeguata informativa sulla natura e l'entità di tali debiti.
93. Interessi passivi soggetti a condizione. Alcuni contratti prevedono il pagamento di interessi passivi al verificarsi di determinate condizioni od eventi. Tali accordi sono messi in evidenza

nella nota integrativa, ma gli interessi passivi sono stanziati in bilancio tra i fondi rischi, se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione.

94. Prestiti obbligazionari subordinati. Le obbligazionari in cui il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori (articolo 2411, comma 1, codice civile) non presentano caratteristiche diverse rispetto alle altre obbligazioni. La loro contabilizzazione segue i criteri indicati nei paragrafi 57-80. Con riguardo all'informativa in nota integrativa, per queste obbligazioni, l'articolo 2427, numero 19, codice civile prevede l'indicazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

## NOTA INTEGRATIVA

95. Con riferimento ai debiti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

*“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;”*

*“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell'attivo e del passivo;”*

*“6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”*

*“12) la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;”*

*“18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;”*

*“19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;”*

*“19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;”*

Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 6 e 12 dell'articolo 2427, la nota integrativa specifica:

- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza);
- l'ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costo di un bene o servizio.

L'indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i crediti e i debiti della società e non solo i crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, i soli debiti assistiti da garanzie reali. La suddivisione per ciascuna voce di debito per la richiesta analisi per

area geografica è dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali.

L'informativa di cui al numero 19-*bis* dell'articolo 2427 è fornita anche con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d'opera a fronte di lavori eseguiti;
- la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;
- la natura dei creditori e la composizione della voce D14 “*altri debiti*”.

96. Nella nota integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata sono omesse le informazioni richieste dal numero 12 dell'articolo 2427 codice civile (suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari). Inoltre, le indicazioni richieste dal numero 6 dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

#### **DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

97. L'OIC 19 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

## APPENDICE A – I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i debiti.

- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.”*
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.”*
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: *“La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.”*
- Articolo 2427, comma 1, numero 12: *“La nota integrativa deve indicare (...) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari indicati nell’art. 2425 n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri.”*
- Articolo 2427, comma 1, numero 18: *“La nota integrativa deve indicare (...) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.”*
- Articolo 2427, comma 1, numero 19: *“La nota integrativa deve indicare (...) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.”*
- Articolo 2427, comma 1, numero 19-bis: *“La nota integrativa deve indicare (...) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.”*
- Articolo 2435-bis, comma 2: *“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con le lettere maiuscole e con i numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.”*

- Articolo 2435-bis, comma 5: *“Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai nn. (...) 12, (...) dell’articolo 2427 (...); le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.”*
- Articolo 1243, comma 1: *“La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.”*

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*.